



COMM. STRAORDINARIO SISMA AREA ETNEA: ORDINANZA N.92/2024 OPERE CON CONTRIBUTO DI IMPORTO SUPERIORE AD UN MILIONE DI EURO - MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI E SAL

Posted on 28 Marzo 2024



Category: [Urbanistica e territorio](#)

Publicata sul sito del Commissario Straordinario per la ricostruzione dell'area etnea – sisma 26 dicembre 2018, l'**Ordinanza commissariale n. 92 del 22 marzo 2024** con la quale vengono disposte, per le opere di importo superiore ad un milione di euro, **le modalità di erogazione dei contributi in base agli stati di avanzamento dei lavori SAL.**

La suddetta Ordinanza entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario Straordinario.

In sintesi i contenuti:

- L'ordinanza in esame si applica alle **istanze presentate nell'ambito delle Ordinanze commissariali nn. 14, 18, 23, 30, 31, 48, 71**, per le quali **sia stato adottato e/o verrà adottato un decreto di concessione di un contributo pari o superiore al valore di 1.000.000,00 di euro** e per le quali **non siano state erogate delle somme a titolo di anticipazione e/o a SAL.**
- I soggetti legittimati possono **optare per un'erogazione del contributo in sei Stati di Avanzamento Lavoro (SAL)**, anziché quattro come previsto in precedenti ordinanze commissariali.
- Il contributo, sulla base di apposita certificazione del Direttore dei lavori sull'avanzamento dei lavori, verrà erogato per il tramite del Comune direttamente al richiedente nei 30 giorni successivi alla presentazione al Comune medesimo della documentazione necessaria all'erogazione del contributo stesso, con le modalità indicate all'articolo 3 dell'Ordinanza in esame.
- In alternativa, il medesimo contributo, sulla base di apposita certificazione del Direttore dei lavori sull'avanzamento dei lavori, verrà erogato per il tramite del Comune direttamente al richiedente nei 30 giorni successivi alla presentazione al Comune medesimo della documentazione necessaria all'erogazione del contributo stesso, previa presentazione di una polizza fidejussoria bancaria o assicurativa e con le modalità indicate all'articolo 4 dell'Ordinanza in esame.

